

Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI
(riunione del 15/11/2017)



Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto legislativo 509/94;
- visto il Decreto Legislativo 139/2005;
- visto l'art. 6 del Regolamento Unitario ;
- viste le sentenze della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.2612/17 e 2613/17 nelle quali viene ulteriormente ribadito che *“La CNPADC è titolare del potere di accertare sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale che l’esercizio della professione non sia svolto in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del DPR 1067/53 ora art. 4 D.Lgs 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente”*;
- visto l’aggiornamento del 01/03/2012 delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.lgs. 28/06/2005 emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili reso noto con nota informativa n. 26/2012 del 1/03/2012;
- avuto presente l’interesse patrimoniale della Cassa ad erogare prestazioni effettivamente dovute;
- ritenuto opportuno aggiornare ed assumere un nuovo provvedimento di indirizzo relativamente al procedimento di verifica di potenziali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione per migliore funzionalità e celerità di definizione delle stesse ;
- ritenuto opportuno rivisitare la delibera di indirizzo di codesto C.d.A n. 56 del 16/05/2012 ;
- con il voto favorevole di tutti presenti,

d e l i b e r a

1. la valutazione e l’esame dei casi di incompatibilità è ispirato alle indicazioni contenute nelle note interpretative paragrafi da 1) a 4) enunciati dal CNDCEC con nota interpretativa aggiornamento del 01/03/2012 (resa nota con lettera informativa n.26/2012) in vigore dell’articolo 4 del DLgs 139/2005 che così testualmente recita:
“L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
 - a. della professione di notaio;
 - b. della professione di giornalista professionista;
 - c. dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermedia nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
 - d. dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
 - e. dell’attività di promotore finanziario.

L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

2. in relazione alle casistiche evidenziate nelle note interpretative aggiornate al 01/03/2012 concernenti la valutazione ai fini dell'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di impresa, l'esercizio di altre professioni e di specifiche attività, attività di impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione e quella diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative, viene effettuata la seguente distinzione e, a fianco di ciascuna di esse, l'iter operativo secondo la situazione presente all'atto della verifica



<u>CASI relativi all'esercizio di attività di impresa</u>	<u>Riferimento Nota (26/2012) paragrafo 3) casi:</u>	<u>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</u>	<u>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica</u> - o deceduto - cancellato albo -
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	2 (solo se non agricola) 5-6 8-9-13-16 (solo se non titolare di impresa familiare) 10-11 (solo se socio di minoranza)- 12-14-15 -	; Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior "fumus" di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	1-2 (Solo se agricola) 3-4-7-11 (solo se socio di maggioranza)- 16 (solo se titolare di impresa familiare),	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza. (solo per l'attività agricola, preventiva dichiarazione sostitutiva ex art. 46 Dpr 445/2000 di assunzione qualifica IAP e, se del caso segnalazione, all'Ordine).	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza.
<u>CASI relativi all'esercizio di altre professioni e di specifiche attività</u>	<u>Riferimento nota (26/2012) paragrafo 2 punti :</u>	<u>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</u>	<u>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica</u> - o deceduto - cancellato albo -
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	2.3 (solo se appalto pubblico di servizi non costituenti servizio pubblico	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi

			i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior fumus di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	2.1 – 2.2 - 2.3 (solo se appalto pubblico di servizi pubblici) 2.4-2.5	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza



CASI di esclusione attività di impresa riguardanti società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, conservative	Riferimento nota (26/2012) paragrafo 4 punti:	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica - o deceduto -cancellato albo -
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	4.1 – 4.2 : <i>fino al 31/12/2010 per casistiche rimosse</i> <i>dal 01/01/2011 per quinquenni non completi</i> <i>dal 01/01/2011 per quinquenni completi in linea con l'identificazione della strumentalità e ausiliarità sulla base dei dati fiscali acquisibili</i>	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, è ammessa, autodichiarazione, richiesta dati e documentazione fiscale	- 4.2 <i>dal 01/01/2011 per quinquenni completi non in linea con l'identificazione della strumentalità e ausiliarità sulla base dei dati fiscali acquisibili</i>	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti, documentazione fiscale	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti documentazione fiscale

3. per i soggetti ai quali l'iscrizione nell'Albo non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili, vengono effettuati l'annullamento del periodo di iscrizione alla Cassa secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento Unitario nonché, la segnalazione all'Ordine locale di appartenenza se la fattispecie è in essere al momento della verifica ovvero rimossa entro il quinquennio antecedente;

4. con specifico riferimento all'identificazione della strumentalità e ausiliarità delle società e dei mezzi e di servizi all'esercizio della professione verrà richiesta - così come indicato nella griglia sopra rappresentata - apposita autodichiarazione, richiesta dati e / o documentazione fiscale e tenuto conto delle circolari, delle note interpretative e delle conseguenti delibere pro- tempore vigenti;
5. nei casi riportati nel prospetto di cui al punto 2), ivi compresi quelli sub B), la Cassa mantiene, in ogni caso, autonomo potere di verifica nella definizione dello status di incompatibilità; quindi, ancorché venga attivato l'Ordine locale di appartenenza, laddove lo stesso Ordine non riconosca o non valuti lo stato di incompatibilità o non motivi l'esito dell'accertamento, ovvero non si pronunci in termini *ragionevolmente celeri* tenuto comunque conto dei tempi previsti nel procedimento per la valutazione delle incompatibilità (DM 18/07/2003), la Cassa provvede comunque, previa verifiche opportune, a deliberare sulla base di propria istruttoria in merito nel caso emergano dalla procedura in corso atti, fatti o documenti che possano evidenziare gravi indizi dell'esistenza di uno stato di incompatibilità;
6. in merito al rapporto istituzionale tra Cassa e Ordini Locali, Enti tra loro giuridicamente autonomi, che gestiscono la problematica in esame nel perseguimento della medesima finalità di legittimità dell'esercizio professionale, con effetti rispettivamente sulla regolarità di iscrizione all'Albo e regolarità di iscrizione alla Cassa ai fini previdenziali e assistenziali, nello spirito di stretta e reciproca collaborazione nella gestione dei casi di potenziale svolgimento dell'attività professionale in condizioni di incompatibilità di cui al predetto punto 2 lettera B), la Cassa segnala, ove previsto, all'Ordine di appartenenza del dottore commercialista la situazione rilevata supportata dalla documentazione disponibile e rimane in attesa, per la definizione della regolarità dell'iscrizione alla Cassa, del riscontro da parte dell'Ordine stesso entro un numero di giorni ritenuto congruo considerato anche quanto indicato nel "procedimento per la valutazione delle incompatibilità" (art. 20 DM 18/07/2003).
Alla ricezione del dispositivo della delibera adottato dall'Ordine Locale, la Cassa provvederà alla definizione dell'istruttoria dell'incompatibilità;
7. di ritenere superato quanto disposto con la delibera consiliare n56 del 16 maggio 2012 per tutti gli accertamenti con data di inizio procedimento successivo al 15/11/2017.

IL SEGRETARIO
(Monica Petrella)

IL PRESIDENTE
(Walter Anedda)